

del Biellese, possano in un non lontano avvenire essere sodisfatti. (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Curioni ha facoltà di parlare.

Curioni. Parlo unicamente per dichiarare che ringrazio l'onorevole ministro delle dichiarazioni fatte e che mi pare confermino i legittimi voti delle regioni alle quali ha fatto cenno; e per ringraziare ad un tempo anche l'onorevole Buttini per l'efficace appoggio che volle dare alle mie osservazioni.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta nè altre osservazioni, proseguiremo la lettura della Convenzione annessa all'articolo 2 della legge, tenendo sempre lo stesso metodo:

“ Art. 4. *Condizioni tecniche e modalità di costruzione.* — La Società dovrà osservare, anche per quanto concerne le condizioni tecniche, le modalità e i materiali da costruzione, tutte le disposizioni contenute nella legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 in quanto non siano derogate dalla presente Convenzione.

“ La Società dovrà inoltre osservare le seguenti norme e prescrizioni:

a) larghezza della piattaforma stradale:

1° metri 5.00 per le linee: Genova-Ovada-Asti, Avellino-Ponte Santa Venere, Cornia-Piombino e Cuneo-Saluzzo;

2° metri 4.40 per le linee: Velletri-Terracina e Sparanise-Gaeta;

b) altezza della massicciata:

1° metri 0.50 per la linea Genova-Ovada-Asti;

2° metri 0.40 per le linee rimanenti;

c) larghezze della massicciata al piano superiore delle rotaie:

1° metri 3.00 per le quattro linee comprese al n. 1, sub a);

2° metri 2.60 per le rimanenti due linee comprese al n. 2 sub a);

d) dimensioni delle traverse: metri due e centimetri sessanta di lunghezza, centimetri ventiquattro di larghezza, centimetri quattordici di altezza per le quattro linee di cui al n. 1, sub a); metri due e centimetri trenta di lunghezza, centimetri ventidue di larghezza, centimetri tredici di altezza per le due linee di cui al numero 2, sub a);

e) armamento a giunto sospeso con rotaie di acciaio di nove metri di lunghezza e del peso a metro lineare di:

1° trentasei chilogrammi per le linee: Genova-Ovada-Asti e Ponte Santa Venere-Avellino;

2° trenta chilogrammi per le altre quattro linee;

f) larghezza libera delle opere d'arte fra i parapetti:

1° metri quattro e centimetri cinquanta per quelle ad un binario;

2° metri otto e centimetri dieci per quelle a due binari;

g) larghezza minima delle gallerie al livello delle rotaie:

1° metri quattro e centimetri sessanta per la galleria del Turchino della linea Genova-Ovada-Asti;

2° metri quattro e centimetri venti per le altre della stessa linea, e per quelle delle rimanenti linee contemplate nella Convenzione;

3° metri otto all'imposta per la stessa galleria del Turchino, se sarà costruita a doppio binario a norma di quanto è detto al successivo articolo 7;

h) altezza dal piano delle rotaie all'intradosso del volto nelle gallerie:

1° metri cinque e centimetri cinquanta per la linea Genova-Ovada-Asti;

2° metri cinque per le altre linee;

i) nicchie in galleria da una sola parte a distanza di trenta metri, con marciapiedi dalla parte delle nicchie;

k) le modalità in genere del corpo stradale, delle gallerie e delle opere d'arte minori, saranno conformi a moduli da presentarsi all'approvazione del Governo;

l) le curve e le pendenze staranno nei limiti seguenti:

1° per la linea Genova-Ovada-Asti:

raggio minimo delle curve quattrocentocinquanta metri,

pendenza massima sedici per mille, e dodici per mille nella grande galleria del Turchino;

2° per le linee: Velletri-Terracina, Sparanise-Gaeta, Avellino-Ponte Santa Venere:

raggio minimo delle curve duecentocinquanta metri,

pendenza massima venticinque per mille;

3° per le linee: Cornia-Piombino e Cuneo-Saluzzo:

raggio minimo duecentocinquanta metri,

pendenza massima diciotto per mille.

“ Art. 5. *Progetti di esecuzione.* — La Società presenterà all'approvazione del Governo i progetti definitivi di esecuzione, in doppio esemplare, dentro sei mesi dalla data della legge con cui verrà sanzionata la presente Convenzione, per le